



Ministero degli Affari Esteri

CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA

16 luglio 2010

Circolare n. 3

OGGETTO

Consoli onorari stranieri in Italia.

Criteri oggettivi previsti per l'apertura di Uffici consolari onorari di Paesi esteri. Criteri soggettivi per l'autorizzazione ai candidati titolari degli Uffici all'esercizio delle funzioni consolari onorarie. Procedure di verifica dei suddetti criteri.

Premessa: il quadro delle norme di diritto internazionale. Le competenze del Ministero degli Affari Esteri

La Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, ratificata dall'Italia con L. 9 agosto 1967 n. 804, regola, in termini generali, sul versante internazionale, le funzioni consolari onorarie.

Il Ministero degli Affari Esteri, nel quadro delle proprie competenze istituzionali, ha, da tempo, delineato modalità operative uniformi dirette a:

- a) individuare i presupposti per consentire l'apertura degli Uffici consolari onorari degli Stati esteri;
- b) indicare i criteri soggettivi necessari per autorizzare i candidati alla titolarità degli Uffici allo svolgimento delle funzioni onorarie;
- c) verificare la persistenza dei requisiti indispensabili per lo svolgimento delle funzioni.

Allo scopo di consolidare e aggiornare le prassi seguite dal Ministero, nel contesto della normativa di riferimento, si ritiene opportuno adottare la seguente circolare, che tiene conto anche di quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 16 del 2003, relativa all'istituzione e al funzionamento degli Uffici consolari onorari italiani all'estero.

Il presente atto contiene inoltre indicazioni interpretative in ordine alle procedure da espletare – sia nei rapporti tra Direzioni Generali e Servizi coinvolti sia nelle relazioni con Amministrazioni ed Enti esterni – e sarà comunicato alle Rappresentanze estere in Italia con una Nota Verbale circolare.

1) Criteri oggettivi per l'assenso all'istituzione di un Ufficio consolare onorario in Italia

Il Ministero degli Affari Esteri, nella concessione dell'assenso all'istituzione di un Ufficio consolare onorario di un Paese estero in Italia, si attiene ai seguenti criteri generali:

- *un Ufficio consolare onorario non può essere istituito nella stessa città sede di un'Ambasciata o di un Ufficio consolare di carriera;*
- *un Ufficio consolare onorario è istituito, di regola, nelle città capoluogo di Regione, oppure in città sede di un porto marittimo con elevato traffico commerciale. Può essere istituito in una città diversa qualora la richiesta sia dettata da necessità dello Stato d'invio inerenti l'esercizio delle funzioni consolari in tale città. Detta richiesta può essere presa in considerazione sulla base delle motivazioni addotte.*

Il Ministero degli Affari Esteri valuta, altresì, le seguenti indicazioni che dovranno essere trasmesse con Nota Verbale dalle Rappresentanze dei Paesi esteri al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica:

- *la sede e il livello dell'Ufficio consolare che si intende istituire;*
- *l'esatta circoscrizione consolare dello Stato estero nel nostro Paese, tenendo conto della necessità di situarla nel contesto della rete diplomatico-consolare dello Stato d'invio, nonché dell'esigenza di evitare ingiustificate concentrazioni di Uffici consolari in determinate aree del territorio nazionale;*
- *gli elementi informativi sugli interessi dello Stato d'invio che l'Ufficio consolare onorario dovrà proteggere e promuovere, ivi incluse le attività commerciali, economiche, culturali e scientifiche, nonché dati precisi sulla consistenza della collettività di cittadini dello Stato d'invio residenti nella circoscrizione consolare e sul flusso dei turisti da, e per, lo Stato d'invio.*

Ai fini del rilascio dell'assenso all'istituzione di un Ufficio consolare onorario estero in Italia da parte del Ministero degli Affari Esteri, il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, a seguito della richiesta pervenuta con Nota Verbale dalla Rappresentanza straniera, richiede un parere alle competenti Direzioni Generali sull'opportunità dell'istituzione dell'Ufficio.

Ove i pareri formulati siano favorevoli, il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica interpella, ai fini della tutela della sicurezza dello Stato, il Ministero dell'Interno, la Guardia di Finanza, la Prefettura e i competenti Organi di Sicurezza.

2) Criteri soggettivi per l'autorizzazione allo svolgimento delle funzioni consolari onorarie

Il Ministero degli Affari Esteri, nella concessione dell'autorizzazione all'esercizio delle funzioni consolari onorarie, si attiene ai seguenti criteri:

- *i titolari di pubbliche funzioni, comprese quelle elettive ed onorarie, i dipendenti dello Stato italiano e delle altre pubbliche Amministrazioni non possono ricoprire un incarico consolare onorario. Lo svolgimento di funzione pubblica o la qualità di dipendente pubblico intervenute successivamente all'accreditamento in qualità di Console onorario comporta la decadenza dell'incarico;*
- *non possono essere autorizzate nomine di funzionari consolari in aggiunta al titolare dell'Ufficio consolare onorario;*
- *richieste di autorizzazione per candidati titolari di Uffici consolari che siano già titolari di Uffici consolari di altri Stati devono essere corredate dall'assenso del primo Stato d'invio;*

- *i Consoli onorari devono risiedere nella città sede dell'Ufficio consolare onorario o quantomeno nella relativa provincia.*

Le Rappresentanze Diplomatiche richiedenti devono acquisire preventivamente i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti dei candidati rilasciati negli ultimi tre mesi prima della presentazione della candidatura al Ministero degli Affari Esteri.

3) Procedure di verifica dei criteri soggettivi richiesti per i titolari degli Uffici consolari esteri in Italia

Ai fini della concessione dell'autorizzazione, da parte del Ministero degli Affari Esteri, all'esercizio delle funzioni consolari dei candidati titolari, il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica interpella il Ministero dell'Interno, la Prefettura territorialmente competente, la Guardia di Finanza e i competenti Organi di Sicurezza per l'opportuna verifica dei requisiti che devono essere posseduti dai candidati suddetti nell'ottica della tutela della sicurezza dello Stato.

La procedura di cui ai punti 2 e 3 deve essere seguita anche per le richieste di rinnovo dell'autorizzazione.

4) Autorizzazioni all'esercizio delle funzioni consolari onorarie

4.1 Validità e notifica

Il Ministero degli Affari Esteri concede autorizzazioni all'esercizio delle funzioni consolari onorarie con validità quinquennale. Le richieste di validità temporale inferiore possono essere prese in considerazione solo sulla base delle particolari motivazioni addotte dal richiedente.

La concessione dell'autorizzazione viene notificata dal Cerimoniale Diplomatico della Repubblica all'Ambasciata di pertinenza ed alle Amministrazioni ed Enti competenti di cui al punto 3).

4.2 Ritiro

Nell'eventualità in cui uno o più dei criteri soggettivi di cui al punto 2) della presente circolare non venissero più rispettati, il Ministero degli Affari Esteri provvederà al ritiro dell'autorizzazione dandone comunicazione all'Ambasciata di pertinenza ed alle Amministrazioni di cui al punto 3).

4.3 Pubblicazione

Notizia delle concessioni e degli eventuali ritiri delle autorizzazioni di cui al presente punto 4) viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

5) Relazioni con le Rappresentanze Diplomatiche straniere

Il Ministero degli Affari Esteri intrattiene la corrispondenza relativa alle pratiche in materia di istituzione di Uffici consolari onorari e di autorizzazioni ai loro candidati titolari a svolgere le funzioni consolari onorarie esclusivamente con le Rappresentanze Diplomatiche estere in Italia e non con i singoli candidati alla nomina.

Il Segretario Generale
MASSOLO